

**REGOLAMENTO CONGRESSUALE
DEI
GIOVANI DEMOCRATICI
PER IL III CONGRESSO NAZIONALE**

Approvato dalla Direzione Nazionale il 12 gennaio 2020

Articolo 1

Convocazione del Congresso nazionale

La Direzione nazionale del 12 gennaio 2020 convoca il III Congresso dei Giovani Democratici per la definizione del programma politico dell'organizzazione e per il rinnovo degli organismi dirigenti per i giorni 21 e 22 marzo 2020

Articolo 2

Diritto di elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di parola, di elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti e le iscritte ai Giovani Democratici che hanno aderito all'organizzazione giovanile nel tesseramento 2019.

Articolo 3

Composizione dell'Assemblea congressuale nazionale

L'Assemblea congressuale nazionale è composta dai delegati eletti in ragione della proporzione fissata all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento congressuale.

Valgono, per la composizione dell'Assemblea congressuale nazionale, un numero totale di iscritti pari alla media degli ultimi tre anni del tesseramento di ogni Federazione regionale (tesseramenti 2016, 2017 e 2018). Sono eletti sulla base della suddetta media un numero di delegati pari a 1 ogni 150 membri della platea regionale o frazione superiore alla metà e comunque mai inferiore ad 1 delegato per regione o provincia autonoma. Tale numero dovrà essere pari ai due terzi dell'Assemblea congressuale nazionale.

Il restante terzo dell'Assemblea congressuale nazionale sarà composto tramite ripartizione dei delegati tra le regioni in base ai risultati ufficiali, espressi in termini di voti assoluti, ottenuti dal Partito Democratico alle elezioni europee del 26 maggio 2019.

L'Assemblea congressuale nazionale è composta altresì da una quota di delegati di diritto.

I delegati di diritto sono così definiti:

1. Il Segretario nazionale dei Giovani Democratici;
2. I membri dell'Esecutivo nazionale dei Giovani Democratici;
3. Il Presidente della Direzione nazionale dei Giovani Democratici;
4. Il Presidente della Federazione degli Studenti;
5. Il Coordinatore di Primavera degli Studenti e i membri di Primavera degli Studenti eletti al CNSU;
6. I deputati e gli europarlamentari iscritti ai Giovani Democratici;
7. I consiglieri regionali iscritti ai Giovani Democratici;
8. I membri della Commissione congressuale nazionale.

Articolo 4

Calendario Congressuale

I congressi di circolo, federazione provinciale e federazione regionale potranno tenersi dal 17 febbraio 2020 al 15 marzo 2020.

I congressi di federazione provinciale potranno tenersi solo a conclusione dei congressi dei circoli facenti capo alla federazione provinciale.

I congressi regionali potranno tenersi solo a conclusione dei congressi dei circoli facenti capo alla federazione regionale.

Il congresso nazionale si svolgerà nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo.

Articolo 5

Commissione Congressuale Nazionale

La Commissione congressuale nazionale è la commissione nazionale di garanzia, composta da un membro per ciascuna federazione regionale o federazione di provincia autonoma. Eventuali sostituzioni potranno essere presentate dalle federazioni regionali alla commissione stessa, nel rispetto della procedura statutaria prevista per la nomina dei membri della commissione di garanzia nazionale, entro il 9 febbraio 2020.

La Commissione congressuale nazionale ha il compito di controllare lo svolgimento dell'intero percorso congressuale. È chiamata a far rispettare il presente Regolamento congressuale in vigore a partire dalla data della Direzione nazionale di convocazione del Congresso nazionale.

La Commissione congressuale nazionale, nello svolgimento dei propri lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

La Commissione congressuale nazionale acquisisce dalla Segreteria Nazionale le anagrafi degli iscritti alla data del 31 gennaio 2020. La Commissione congressuale nazionale certifica le anagrafi di tesseramento e il pagamento della relativa quota economica, acquisite entro e non oltre il giorno 8 febbraio 2020.

La Commissione congressuale nazionale definisce il riparto dei membri dell'Assemblea congressuale nazionale ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento e comunica tempestivamente alle Federazioni regionali e alle Federazioni delle Province autonome il numero dei delegati spettanti.

La Commissione congressuale nazionale svolge altresì le sue funzioni su contese, ricorsi e presunte irregolarità verificatesi durante la fase congressuale nazionale ovvero delle Federazioni locali che non abbiano provveduto ad istituire apposite Commissioni di garanzia.

La Commissione congressuale nazionale è chiamata a decidere nel merito dei ricorsi in via definitiva entro e non oltre 7 giorni dalla presentazione degli atti.

La Commissione congressuale nazionale ha il compito di predisporre tutta la documentazione ufficiale utile allo svolgimento del congresso. Elabora e approva prima dell'utilizzo i moduli di raccolta firme per la sottoscrizione dei documenti politici e li rende disponibili nella giornata del 9 febbraio 2020.

In caso di presentazione di plurime mozioni, la composizione della Commissione congressuale nazionale sarà integrata da un delegato per ciascuna mozione. I delegati delle mozioni partecipano ai lavori della commissione senza diritto di voto.

Articolo 6

Commissione politica nazionale

La Commissione politica nazionale è composta da 15 membri.

10 membri sono indicati dalle federazioni regionali e dalle federazioni delle provincie autonome in ragione di 2 membri per ogni collegio delle elezioni europee. I segretari regionali, d'accordo tra loro, trasmettono all'esecutivo nazionale i nominativi entro il 15 gennaio 2020.

5 membri sono indicati dall'Esecutivo nazionale entro il 15 gennaio 2020. L'esecutivo nazionale può riservarsi la facoltà di indicare anche membri esterno all'esecutivo stesso.

Articolo 7

Documento politico unitario dei Giovani Democratici

La Commissione politica ha il compito di redigere un documento politico unitario dei Giovani Democratici. Il documento politico unitario deve esprimere i principi fondamentali e le posizioni politiche alla base dell'intera organizzazione giovanile. Il documento politico unitario contribuisce a definire l'identità politica dei Giovani Democratici.

Il documento politico unitario costituisce il punto di partenza del dibattito congressuale ed è soggetto a possibili modifiche e integrazioni, ai sensi dell'art. 11, nel corso del dibattito successivo all'interno delle Federazioni e dei circoli.

La Commissione politica termina la redazione del documento politico unitario entro la data di presentazione delle mozioni politiche, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento. La Commissione politica deposita il documento politico unitario presso la Commissione Congressuale nazionale il giorno stesso del completamento del documento.

Articolo 8

Mozioni politiche

È possibile presentare una o più mozioni politiche. Alla mozione politica deve essere associata una candidatura alla segreteria nazionale. Il candidato segretario sottoscrive il documento politico unitario e si impegna a farne propri i valori fondamentali e le posizioni politiche.

La mozione politica si caratterizza per proporre una visione politica generale, di carattere ampio e complessivo. La mozione politica costituisce espressione politica e programmatica di una candidatura alla segreteria nazionale e non può essere soggetta ad emendamento.

La mozione può essere presentata alla Commissione Congressuale Nazionale raccogliendo un numero di firme pari al 10% dei componenti della direzione nazionale; oppure dalle firme di almeno il 10% dell'assemblea nazionale uscente; oppure da un numero di firme compreso fra i 600 e i 1000 iscritti e iscritte all'organizzazione giovanile, in un numero minimo di 5 regioni, appartenenti ad almeno tre collegi diversi delle elezioni del Parlamento Europeo. Il numero di firme

raccolte per ciascuna delle regioni non può eccedere il 60% del complessivo dell'ammontare delle firme raccolte.

Il candidato segretario nazionale è il primo firmatario della mozione politica.

Le mozioni e le firme raccolte devono essere presentate fra il 9 febbraio 2020 e le ore 12:00 del 16 febbraio 2020 alla Commissione congressuale nazionale, che è responsabile per la certificazione delle firme e ammette le candidature.

Articolo 9

Elezione del Segretario Nazionale

a) Mozione unica

In caso di unica mozione il Segretario Nazionale è eletto dall'Assemblea Congressuale Nazionale. La presidenza del congresso provvede a disciplinare le modalità di votazione del Segretario Nazionale

b) Plurime mozioni

In caso di plurime mozioni sarà proclamato Segretario Nazionale il primo firmatario della mozione politica che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei delegati all'assemblea congressuale nazionale. Nel caso in cui nessuna mozione dovesse raggiungere la maggioranza assoluta dei delegati il Segretario Nazionale sarà eletto dall'assemblea congressuale nazionale.

In caso di elezione in sede di assemblea nazionale la presidenza del congresso provvede a disciplinare le modalità di votazione del Segretario Nazionale.

Articolo 10

Elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale

a) Mozione unica

In caso di mozione unica i delegati per l'assemblea congressuale nazionale sono eletti sulla base di liste presentate e approvate in sede di congresso regionale.

Le liste dei delegati dovranno vedere rappresentati in ordine alternato entrambi i generi con una percentuale pari almeno al 50%, o subito inferiore o superiore nel caso di delegazioni dispari.

b) Plurime mozioni

In caso di plurime mozioni i delegati per l'assemblea congressuale nazionale sono eletti proporzionalmente ai voti espressi a ciascuna mozione politica in sede di congresso di circolo sulla base di liste regionali presentate da ogni mozione politica.

Ogni mozione politica può presentare una lista per ogni federazione regionale con un numero di candidati pari al numero degli eleggibili così come normato dall'articolo 3 del presente regolamento.

Le liste dei delegati dovranno vedere rappresentati in ordine alternato entrambi i generi con una percentuale pari almeno al 50%, o subito inferiore o superiore nel caso di delegazioni dispari.

Le liste dei delegati dovranno prevenire alla commissione congressuale nazionale entro la data di inizio dei congressi di circolo.

Per quanto attiene all'assegnazione dei seggi la divisione dei resti nelle federazioni sarà effettuata secondo il metodo d'hondt, e il riequilibrio sarà costruito su base nazionale attenendosi strettamente alla percentuale dei voti espressi a ciascuna mozione politica.

Articolo 11

Emendamenti al documento politico unitario

È possibile presentare emendamenti al documento politico unitario.

Gli emendamenti consistono in proposte di modifica o di integrazione del documento politico unitario. Essi devono essere attinenti a posizioni politiche riguardanti singole tematiche di particolare attualità e interesse per il dibattito pubblico.

Gli emendamenti possono essere presentati nel corso dei congressi di circolo da parte di ciascun iscritto o iscritta ai Giovani Democratici. Sono messi in votazione in forma palese nel corso del congresso di circolo e devono essere approvati a maggioranza dei presenti. Gli emendamenti approvati sono trasmessi al livello immediatamente superiore dell'organizzazione.

Gli emendamenti possono essere presentati nel corso dei congressi di Federazione provinciale, metropolitana o territoriale da parte di almeno cinque iscritti. Sono messi in votazione in forma palese nel corso del congresso di Federazione e devono essere approvati a maggioranza dei presenti. Gli emendamenti approvati sono trasmessi al livello immediatamente superiore dell'organizzazione.

Gli emendamenti possono essere presentati nel corso del congresso di Federazione regionale da parte di un numero minimo di almeno venti iscritti. Sono messi in votazione in forma palese nel corso del congresso di Federazione e devono essere approvati a maggioranza dei presenti. Gli emendamenti approvati sono trasmessi alla Commissione politica nazionale.

Gli emendamenti possono essere presentati direttamente alla Commissione politica nazionale raccogliendo le firme di almeno 100 iscritti appartenenti ad almeno 3 federazioni regionali.

La Commissione politica nazionale ha il compito di fare la sintesi di quelle proposte di emendamento di natura affine, laddove l'operazione sia possibile.

L'emendamento è così posto in votazione in forma palese all'interno dell'Assemblea congressuale nazionale.

Articolo 12

Il Congresso Nazionale

In apertura del Congresso Nazionale, su proposta della Commissione congressuale nazionale, viene votata la Presidenza del Congresso.

La Presidenza si insedia e comunica l'ordine dei lavori del congresso. Propone all'Assemblea la Commissione elettorale, che verrà votata in forma palese.

La Presidenza del Congresso ha anche i compiti di Commissione di verifica dei poteri con il compito di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di vagliare eventuali reclami.

La discussione viene aperta dalla relazione del Segretario Nazionale uscente.

La Commissione politica nazionale esporrà il documento politico unitario dei Giovani Democratici.

La discussione viene chiusa dalla relazione del Segretario eletto.

Articolo 13

Ruolo della Commissione politica nazionale nel Congresso nazionale

La Commissione Politica ha il compito di istruire la discussione in platea su tutti gli emendamenti di carattere politico presentati al documento unitario, guidata dai principi di massima sintesi delle proposte, di coerenza dell'insieme complessivo dei testi e del rispetto del pluralismo.

La Commissione Politica ha potere deliberativo sugli emendamenti su cui arriva ad esprimere un parere unanime. Gli emendamenti approvati all'unanimità saranno presentati all'Assemblea ma non messi in votazione in quanto già assunti per iniziativa della Commissione Politica.

Gli emendamenti su cui la Commissione Politica non riesce ad esprimersi in maniera unanime verranno presentati all'Assemblea con un parere a maggioranza con forma palese. Sono approvati gli emendamenti e gli ordini del giorno che otterranno il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 14

La Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale ha il compito di predisporre la proposta di Direzione Nazionale. La proposta, costruita sulla base del dettato regolamentare e dei criteri di cui si doterà la Commissione stessa, viene presentata e posta al voto dell'Assemblea Congressuale.

a) Mozione unica

Nel caso di unica mozione l'attribuzione dei membri della direzione nazionale dovrà essere proporzionata ai delegati regionali eletti all'assemblea nazionale.

b) Plurime mozioni

Nel caso di plurime mozioni l'attribuzione dei membri della direzione nazionale dovrà essere proporzionata ai delegati eletti all'assemblea nazionale da ciascuna mozione politica.

Articolo 15

I Congressi di circolo

Partecipano al Congresso di circolo con diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti dell'anno 2019.

I Congressi di circolo sono convocati su un ordine del giorno che preveda la presentazione del documento politico unitario, la discussione e la votazione delle eventuali mozioni nazionali

plurime, il rinnovo degli organismi dirigenti e l'elezione dei delegati per il congresso di livello superiore.

In apertura del Congresso viene votata, su proposta del Segretario uscente, la Presidenza del Congresso. La Presidenza propone all'Assemblea, che dovrà esprimersi con una votazione, la composizione della Commissione elettorale. La Presidenza, con voto favorevole dell'Assemblea, può svolgere anche la funzione di Commissione elettorale.

All'interno di ciascun circolo potranno essere presentati emendamenti al documento politico nazionale come normato dall'articolo 11 del presente regolamento.

La discussione congressuale sarà aperta dalla relazione del Segretario uscente del circolo. Seguirà poi la discussione e il voto sulle eventuali mozioni nazionali.

Nel caso di plurime mozioni, sono messe in votazione le mozioni alternative.

Il Segretario di Circolo è eletto a voto palese.

La Segreteria Federale svolge un ruolo di coordinamento e supporto organizzativo durante le campagne congressuali dei Circoli.

Durante il Congresso di Circolo dovrà essere garantita la presenza di un membro della Segreteria Federale o di un delegato del segretario federale con funzioni di garanzia.

Articolo 16

I Congressi di Federazione

Le Direzioni federali convocano il Congresso di Federazione e approvano il Regolamento Congressuale Federale che stabilirà, nel rispetto dei regolamenti di livello superiore, il rapporto iscritti/delegati per la composizione della platea congressuale federale, modalità e forma di partecipazione al Congresso di Federazione e modalità e tempi di svolgimento dei Congressi di Circolo.

Di norma i Congressi di Federazione compongono le proprie platee congressuali come normato dall'articolo 15 del presente regolamento. È possibile, per le federazioni con una platea minore di 300 iscritti, svolgere i congressi in forma assembleare se previsto dai regolamenti regionali.

Le Federazioni dovranno tempestivamente comunicare all'Esecutivo Regionale e alla Commissione congressuale nazionale la data di svolgimento del proprio congresso.

I Congressi di Federazione saranno convocati dalle Direzioni Federali su un ordine del giorno che preveda la presentazione del documento politico unitario, la discussione e la votazione delle

mozioni nazionali e locali, il rinnovo degli organismi dirigenti e l'elezione dei delegati per il Congresso Regionale.

In apertura del Congresso, su proposta del Segretario uscente, viene votata la Presidenza del Congresso; su proposta della Presidenza vengono votate le modalità di elezione del Segretario federale, la Commissione Elettorale e la Commissione Politica.

La discussione congressuale sarà aperta dalla relazione del Segretario uscente. La discussione verterà su quest'ultima e sulle eventuali mozioni nazionali plurime.

Il segretario di federazione può essere eletto sia in con voto palese sia a scrutinio segreto a discrezione della presidenza del congresso.

La Segreteria regionale svolge un ruolo di coordinamento e supporto organizzativo durante le campagne congressuali delle Federazioni.

Al Congresso di Federazione dovrà essere garantita la presenza di un membro della Segreteria Regionale o di un delegato del Segretario Regionale con funzioni di garanzia.

Articolo 17

I Congressi Regionali

Le Direzioni Regionali convocano il Congresso Regionale e approvano il Regolamento Congressuale Regionale che stabilirà, nel rispetto del presente regolamento, il rapporto iscritti/delegati per la composizione della platea congressuale regionale forme e modalità di partecipazione al Congresso Regionale e, nel rispetto dell'autonomia politica e organizzativa, modalità e tempi di svolgimento dei Congressi di Federazioni.

I Congressi Regionali si svolgono per delegati eletti dai Congressi di Federazione.

Le Federazioni Regionali dovranno tempestivamente comunicare all'Esecutivo Nazionale e alla Commissione Congressuale Nazionale la data di svolgimento del proprio congresso.

I Congressi Regionali saranno convocati dalle Direzioni Regionali su un ordine del giorno che preveda la presentazione del documento politico unitario, la discussione sulle mozioni nazionali ed il rinnovo degli organismi dirigenti territoriali.

In apertura del Congresso, su proposta del Segretario uscente, viene votata la Presidenza del Congresso; su proposta della Presidenza vengono votate le modalità di elezione del Segretario regionale, la Commissione Elettorale e la Commissione Politica la Commissione Elettorale e la Commissione Politica: la prima con il compito di predisporre e avanzare all'Assemblea la proposta di lista dei delegati al Congresso Regionale e la proposta di Direzione Federale; la seconda di

raccogliere e riordinare, in accordo con i presentatori, emendamenti ed eventuali altri materiali proposti per presentarli alla discussione e alla votazione in plenaria.

La discussione congressuale sarà aperta dalla relazione del Segretario uscente.

Il segretario di Regionale può essere eletto sia in con voto palese sia a scrutinio segreto.

L'Esecutivo Nazionale svolge un ruolo di coordinamento e supporto organizzativo durante le campagne congressuali dei Regionali.

Al Congresso Regionale dovrà essere garantita la presenza di almeno un membro della Commissione di garanzia nazionale.

Articolo 18

Commissioni Congressuali Territoriali

a) Commissione congressuale Regionale

In ciascuna Federazione Regionale viene istituita una commissione congressuale regionale composta da almeno cinque membri. La commissione congressuale regionale, su proposta del Segretario Regionale, viene eletta dalla direzione regionale con la maggioranza dei due terzi dei votanti entro il 26 gennaio 2020. Le commissioni regionali di Garanzia già costituite possono svolgere il ruolo di commissione regionale per il congresso se confermate dal voto della direzione regionale a maggioranza dei due terzi dei votanti. La commissione congressuale regionale elegge al suo interno un presidente con funzioni di coordinamento dei lavori della commissione e costante raccordo con la commissione congressuale nazionale.

b) Commissione congressuale Federale

In ciascuna Federazione provinciale viene istituita una Commissione congressuale federale per il congresso, composta da almeno tre membri. La Commissione congressuale federale per il congresso, su proposta del Segretario Federale, viene eletta dalla direzione provinciale con la maggioranza dei due terzi dei votanti entro il 2 febbraio 2020. Le commissioni federali di Garanzia già costituite possono svolgere il ruolo di commissione congressuale federale se confermate dal voto della direzione regionale a maggioranza dei due terzi dei votanti. La commissione congressuale federale elegge al suo interno un presidente con funzioni di coordinamento dei lavori della commissione e costante raccordo con la commissione congressuale regionale.

c) Disciplina delle surroghe in caso di mancata composizione delle commissioni

In caso di mancata elezione entro il 2 febbraio 2020 di una o più Commissioni congressuali regionali provvede la Commissione congressuale nazionale entro il 9 febbraio 2020, nel rispetto del pluralismo della federazione regionale.

In caso di mancata elezione di una o più Commissioni congressuali federali provvede la commissione congressuale regionale, entro e non oltre il 2 febbraio 2020 nel rispetto del pluralismo della federazione.

Nel caso in cui alla data del 8 febbraio 2020 non risultino ancora composte commissioni congressuali federali provvede in via definitiva la commissione congressuale nazionale, sentito il parere del presidente della commissione congressuale regionale, entro la data di avvio dei congressi di circolo.

Articolo 19

Deroghe agli art. 15, 16 e 17

Le Federazioni regionali, provinciali, metropolitane, territoriali e i circoli che hanno provveduto al rinnovo di tutti gli organismi dirigenti a far data dalla scadenza naturale del mandato congressuale nazionale, ovvero il 21 marzo 2019, sono esentati dal dover rieleggere i propri gruppi dirigenti.

Nei casi di specie, sono convocate le Assemblee locali dalle rispettive Segreterie per la discussione del documento politico nazionale, la votazione delle eventuali plurime mozioni e la conseguente elezione dei delegati come normato dal presente regolamento. Restano invariate le possibilità di cui all'articolo 11 in merito alla presentazione di emendamenti al documento politico nazionale.

Per quanto concerne le federazioni regionali commissariate, il commissario, di concerto con i segretari di federazione provinciale e i sub-commissari, provvede a quanto disposto dagli articoli sopra menzionati.